Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 20 aprile 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 99 DEL 20 APRILE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1985 sorteggiate il 21 marzo 1967. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1981 sorteggiate il 21 marzo 1967. — **Carlo Erba, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1949-1974 sorteggiate il 21 marzo 1967. — **Fornaci Saudino - R.D.B. - Sarzana, società per azioni, in Sarzana:** Estrazione di obbligazioni. — **« I.L.S.E.A. » - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 9 marzo 1967. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 16 marzo 1967. — **« S I O » - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1980 estratte il 29 marzo 1967. — **« S I O » - Società per l'Industria dell'Ossigeno e di altri gas, per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 estratte il 29 marzo 1967. — **« S A M M A » - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni per l'importo di L. 7.750.000. — **« S A M M A » - Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Estrazione di obbligazioni per l'importo di L. 1.900.000. — **Pirelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 10 aprile 1967. — **Terry Ferraris & Co. Società Elettrotecnica, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 aprile 1967. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-1985 sorteggiate il 30 marzo 1967. — **Ospedale civile S. Maria del Prato, in Feltre:** Estrazione di obbligazioni. — **« FIAT », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % 1949-1974 sorteggiate l'11 aprile 1967. — **« Società per azioni Maria Teodolinda », in Torino:** Obbligazioni prestito L. 50.000.000 sorteggiate il 29 marzo 1967. — **« Società per azioni Maria Teodolinda », in Torino:** Obbligazioni prestito L. 100.000.000 sorteggiate il 29 marzo 1967. — **« ENEL » - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1966-1986 - II emissione - estratte il 10 aprile 1967. — **« ENEL » - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Premi in danaro estratti il 10 aprile 1967. — **« A.L.A. » - Accomandita Laterizi Adriatica Francesco Breviglieri, per azioni, in Pescara:** Obbligazioni sorteggiate il 29 marzo 1967. — **Smalteria & Metallurgica Veneta, società per azioni, in Bassano del Grappa (VI):** Rimborso di obbligazioni. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. 201.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 152. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di « Embriologia generale ».

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Meccanica dello sviluppo » è soppresso.

Art. 156. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di « Embriologia generale ».

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Meccanica dello sviluppo » è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 108. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. 202.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 62. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di: Storia dell'arte greca e romana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 107. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. 203.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Pacinotti » di Milano.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato « A. Pacinotti » di Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. 204.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, in Nardò (Lecce).

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di San Francesco d'Assisi, in Nardò (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. **205**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Termini Imerese (Palermo).

N. 205. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Palermo in data 31 marzo 1965, integrato con dichiarazione del 14 giugno 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Termini Imerese (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 97. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. **206**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Medici e Martiri Cosma e Damiano, in Bitonto (Bari).

N. 206. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dei Santi Medici e Martiri Cosma e Damiano in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 89. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. **207**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del cambiamento del titolo della Parrocchia di San Pellegrino al Pietriccio, in Siena.

N. 207. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Siena in data 19 maggio 1966, relativo al cambiamento del titolo della Parrocchia di « S. Pellegrino al Pietriccio » in Siena, in quello del « Beato Bernardo Tolomei al Pietriccio ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 98. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Nomina di membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali per il triennio 1967-69.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 576 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visti i propri decreti in data 2 gennaio 1961, e successive modificazioni, con i quali è stato provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso per il triennio 1961-1963;

Visti i propri decreti 21 ottobre 1964, e successive modificazioni, con i quali è stato provveduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso per il triennio 1964-1966;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche predette per il triennio 1967-1969;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

I signori:

1) Biondo dott. Tito;
2) Bracco prof. Roberto;
3) Faleschini prof. Luigi;
4) Porcellini dott. Arrigo,

sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto.

Art. 2.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1967
Registro n. 4 *Partecipazioni statali, foglio n.* 375

(3931)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Sarre (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilata ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle della strada statale fra gli abitati di villa des Fleurs e San Maurizio, comune di Sarre (Aosta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sarre;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da verdi prati che si alternano alla pineta — fatto raro data la quota di soli

600 metri sul livello del mare —, forma un quadro naturale di particolare bellezza visibile dal tratto di strada statale n. 26 che costeggia la suddetta zona, e da questa strada è possibile ammirare la Tour de La Plantaz (costruita nel XII secolo), il Castello di Tour de Villa (costruito nel XII secolo), le montagne circostanti, i dolci declivi della conca di Gressan;

Decreta:

La zona a valle della strada statale n. 26 fra gli abitati di Villa des Fleurs e di San Maurizio, sita nel territorio dal comune di Sarre ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con la strada statale n. 26 della Valle d'Aosta Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo, con le particelle numeri parte 49, 75, 105, 106, 74 del foglio XLIV, attraversamento fiume Dora Baltea, con la particella n. 73 del foglio XLIV, con il confine del comune di Jovençan, con il fiume Dora Baltea, con il torrente Clusella, fino a ricongiungersi con la strada statale n. 26 della Valle d'Aosta Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti d'Aosta curerà che il comune di Sarre provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 10 febbraio 1966, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(Omissis).

Il presidente della Commissione, constatata la validità della adunanza ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

COMUNE DI SARRE - Vincolo zona a valle della strada statale fra gli abitati di Villa des Fleurs e San Maurizio.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona situata a valle della strada statale n. 26 della Valle d'Aosta nel tratto fra gli abitati di Villa des Fleurs e San Maurizio, in comune di Sarre, ha notevole importanza paesistica, formando un caratteristico ambiente che ha tutti i presupposti per essere dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Considerato che la strada statale n. 26, nel tratto che costeggia la suddetta zona (lambita a sud dalla Dora Baltea), è un naturale belvedere dal quale si possono ammirare la Tour de La Plantaz (costruzione del XII secolo), il Castello di Tour de Villa (costruzione del XII secolo), le montagne circostanti, i dolci declivi della conca di Gressan ed il notevole quadro naturale rappresentato dal comprensorio proposto a vincolo ove i verdi prati si alternano alla pineta, fatto raro data la quota di soli 600 metri circa sul livello del mare;

Ritenuto opportuno di tutelare la suddetta zona in modo che qualunque opera che possa modificare l'aspetto esteriore della località debba venire preventivamente sottoposta all'esame della Soprintendenza regionale ai monumenti al fine di ricevere la prescritta autorizzazione; con tale procedura la Soprintendenza potrà richiedere opportune varianti atte ad ottenere che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, scelta della flora, rapporti di colori armonizzino con l'ambiente circostante e potrà impedire la realizzazione di quelle opere che, per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alle visuali panoramiche;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, numero 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con la strada statale n. 26 della Valle d'Aosta Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo, con le particelle numeri parte 49, 75, 105, 106, 74 del foglio XLIV, attraversamento fiume Dora Baltea, con la particella n. 73 del foglio XLIV, con il confine del comune di Jovençan, con il fiume Dora Baltea, con il torrente Clusella, fino a ricongiungersi con la strada statale n. 26 della Valle d'Aosta Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo.

(3877)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1967.

Approvazione delle tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto lo statuto dell'Associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e modificato con regi decreti 27 marzo 1930, n. 441 e 4 giugno 1942, n. 1312;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1966, concernente la nomina del commissario straordinario dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Ente in data 31 ottobre 1966 relativa alla determinazione delle tasse di iscrizione e di voltura e dei contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale stessa per l'anno 1967;

Sentito il Ministro per il tesoro;

Decretano:

Articolo unico.

Sono approvate le tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* e *I* allegate al presente decreto, relative alle tasse d'iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, alla Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Tabelle relative alle tasse di iscrizione e di voltura ed ai contributi dovuti, per le prestazioni di carattere obbligatorio e facoltativo, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1967.

TABELLA *A*

Tassa di iscrizione - Tassa di voltura (1)

TARIFFA I

Tassa di iscrizione

E' dovuta dal consortista in quanto tale e per ogni apparecchio od impianto denunciato ed è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.

1. Quota fissa . . . . L. 1.380

La quota fissa è dovuta una sola volta, all'atto della iscrizione del consortista all'Associazione, anche se egli sia contemporaneamente utente di più apparecchi o impianti.

2 Quota variabile.

E' dovuta per ogni apparecchio od impianto denunciato.

2.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore fino a 100 t/h:

fino a 100 m² di sup. risc. e macchine da caffè	L.	1.380
oltre 100 fino a 1.000 m²	»	3.500
oltre 1.000 m²	»	8.280

2.1.2. con produzione di vapore superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	40.950
oltre 150 t/h	»	73.600

2.2. Recipienti a pressione (esclusi bombole e bidoni) e generatori di acetilene:

fino a 5.000 litri di capacità	»	700
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	2.070
oltre 10.000 litri	»	8.280

2.3. Forni, gassogeni, motrici e termosifoni . . » 1.660

---

(1) Art. 4, lettera *a*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107 comma 1°, 2°, 3° e art. 108, comma 1° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Tassa di voltura

E' dovuta dal cessionario di ogni apparecchio od impianto. Si applica, per ogni apparecchio od impianto volturato, la relativa quota stabilita dalla precedente tariffa I, punto 2, ridotta del 25 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

TABELLA *B*

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

Per ognuno degli apparecchi indicati nella presente tabella, il consortista deve all'Associazione la quota annua appresso stabilita.

TARIFFA I

Quote annue per verifiche e prove periodiche regolamentari (2)

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	3.320
oltre 1 fino a 5 m²	»	6.260
oltre 5 fino a 25 m²	»	8.280
oltre 25 fino a 100 m²	»	13.800
oltre 100 fino a 300 m²	»	17.950

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	»	24.850
oltre 400 fino a 500 m²	»	30.360
oltre 500 fino a 600 m²	»	34.500
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 34.500)	»	6.900

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h	»	28.980
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h	»	31.750
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h, per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (lire 31.750)	»	6.900
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 66.250	»	9.660

1.2. Locomobili agricole (5) . . . . . . » 4.420

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	3.500
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	4.790
oltre 3 000 litri	»	8.280

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un solo corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):

fino a 300 litri di capacità (7)	L.	2.490
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	4.150
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	7.090
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	11.050
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 35.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 11.050)	»	4.150

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	»	4.790
per ogni corpo in più	»	700

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:
per ogni cilindro . . . . L. 5.520

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui ai successivi punti 2.3; 2.4; 2.5:

fino a 300 litri di capacità totale	»	1.660
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	2.900
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	4.600
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	7.000
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	10.580
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	12.880
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 12.880)	»	2.070

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	»	3.180
oltre 5.000 litri	»	8.010

2.4. recipienti multipli costituiti da una serie di oltre 10 bombole attive di capacità inferiore a 300 litri ciascuna, per ciascuna bombola:

per le prime 10	»	1.520
dalla 11ª in poi	»	830

2.5. facenti parte di impianti frigoriferi:

fino a 300 litri di capacità	»	920
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.570
oltre 1.000 litri	»	2.630

Nel caso che la verifica — preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo in più, oltre il primo, la tariffa II della tabella *C*.

Se nel corso del suddetto sopralluogo dovevano essere sottoposti a verifica più apparecchi, la tariffa di cui al comma precedente si applica soltanto per l'apparecchio di maggior superficie, potenzialità e capacità.

---

(1) Art. 4, lettera *b)* del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 107, comma 4° e art. 108, comma 2°, 3° e 4° del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Articoli 55 a 59, 61 ultimo comma, 62 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.
Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore, per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935, i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Quote annue per apparecchi inattivi (1)

Sono considerati apparecchi inattivi quelli denunciati come tali per un periodo superiore ad un anno:

per ogni apparecchio . . . . L. 420

Qualora l'apparecchio sia riattivato, il consortista deve corrispondere — oltre alla quota di inattività — il contributo stabilito dalla successiva tabella *C*, tariffa II (Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto).

---

(1) Art. 46, lettera *h)* e art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

TABELLA *C*

Proventi per il servizio di prevenzione contro gli infortuni (1)

TARIFFA I

Verifiche e prove presso i costruttori ed i riparatori (2)

Per le verifiche ad apparecchio, o a membratura di apparecchio, il costruttore o riparatore deve all'Associazione i contributi appresso stabiliti che valgono per entrambe le verifiche e prove regolamentari (visita interna e prova idraulica).

1. Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili) e macchine da caffè (3):

1.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:

fino a 1 m² di superficie riscaldata e macchine da caffè	L.	4.600
oltre 1 fino a 5 m²	»	9.660
oltre 5 fino a 25 m²	»	14.360
oltre 25 fino a 100 m²	»	20.700
oltre 100 fino a 200 m²	»	24.850
oltre 200 fino a 400 m²	»	34.500
oltre 400 fino a 600 m²	»	47.850
oltre 600 m², per ogni 200 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 47.850)	»	27.150

1.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:

oltre 100 fino a 150 t/h	»	230.000
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 230.000)	»	34.500

1.2. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	4.790
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	6.900
oltre 3.000 litri	»	12.520

2. Recipienti.

2.1. di vapore (4):

fino a 300 litri di capacità (5)	L.	4.000
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	6.350
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	9.200
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	19.320
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 19.320)	»	8.280

2.2. per gas (6):

fino a 300 litri di capacità totale	»	2.350
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	4.790
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	7.360
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	11.500
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	16.560
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	19.320
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 19.320)	»	3.680

I contributi di cui ai punti 1 e 2 sono dovuti anche per quegli apparecchi che, essendo montati sul luogo di impianto, subiscono ivi le verifiche e prove di costruzione.

3 Membrature di apparecchi a pressione: collettori, corpi cilindri e altre membrature.

Per i collettori, i corpi cilindrici ed altre membrature verificati separatamente si applicano, in base alla capacità della parte stessa, i contributi indicati al precedente punto 2.

Per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari, nonchè per quelle eseguite, a richiesta, presso costruttori esteri, si applicano i contributi stabiliti dalla tariffa V della presente tabella.

Ai contributi di cui alla presente tariffa I si applicano le sottoelencate riduzioni:

nei casi previsti dal regolamento, nei quali sia eseguita la sola visita interna, il contributo dovuto è ridotto del 25 %;
per ogni verifica o prova in più, oltre la visita interna e la prova idraulica, si applicano i contributi di cui alla presente tariffa, ridotti del 25 %.

Per gli apparecchi approvati in base ad un unico progetto od in base a progetti diversi la cui approvazione non abbia comportato nuovi calcoli di verifiche e che vengano presentati insieme dal costruttore o dal riparatore o per i quali il ciclo delle verifiche di costruzione (visita interna o prova idraulica) venga completato nel corso di una o di due giornate, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:

dal 4° al 30° apparecchio, riduzione del 50 %;
dal 31° apparecchio in poi, riduzione del 75 %.

Le riduzioni sopra previste sono applicate distribuendo gli apparecchi di cui sopra in ordine decrescente di superficie o di capacità.

Per ogni sopralluogo nel corso del quale la verifica — richiesta o preannunciata — non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica la presente tariffa.

Se nel corso del suddetto sopralluogo dovevano essere sottoposti a verifica più apparecchi, la tariffa di cui al comma precedente si applica soltanto per l'apparecchio di maggiore superficie, potenzialità o capacità.

Per gli apparecchi di cui al punto 2 che richiedono l'effettuazione di tante prove idrauliche per quanti sono i circuiti da collaudare, si applicano i contributi previsti al punto 2 commisurati alla capacità complessiva dell'apparecchio, qualora le membrature subiscano la visita interna e la prova idraulica in due soli sopralluoghi.

Nel caso che le membrature subiscano la visita interna e la prova idraulica in più di due sopralluoghi, si applica per i primi due sopralluoghi la tariffa intera di cui al punto 2 commisurata alla capacità complessiva dell'apparecchio, nonchè tante volte la stessa tariffa ridotta del 25 % e riferita alla capacità dei circuiti effettivamente collaudati, per quanti sono i sopralluoghi oltre i primi due.

---

(1) Art. 4, lettera *b*) del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 24, lettera *a*), ultima parte e art. 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

(2) Articoli 45, 52 e 54 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita all'articolo 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia; va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) Sono assimilati ai recipienti di vapore: i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condensa, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta e gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(5) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso e quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(6) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas, i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendio che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA II

Verifiche e prove di primo o di nuovo impianto, verifiche e prove di cessione, verifiche e prove straordinarie regolamentari (1), (2).

1 Generatori.

1.1. Generatori (fissi, semifissi, locomobili industriali) e macchine da caffè:

1.1.1. fino a 300 m² di superficie riscaldata (3):

fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	4.150
oltre 1 fino a 5 m²	»	8.280
oltre 5 fino a 25 m²	»	11.050
oltre 25 fino a 100 m²	»	15.830
oltre 100 fino a 300 m²	»	23.000

1.1.2. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale fino a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora (4):

oltre 300 fino a 400 m²	»	30.360
oltre 400 fino a 500 m²	»	36.800
oltre 500 fino a 600 m²	»	42.780
oltre 600 m², per ogni 100 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 42.780)	»	8.930

1.1.3. oltre 300 m² di superficie riscaldata e con produzione di vapore a carico normale superiore a 40 kg. per m² di superficie riscaldata e per ora:

con potenzialità oltre 12 fino a 16 t/h . .	»	36.800
con potenzialità oltre 16 fino a 20 t/h . .	»	40.950
con potenzialità oltre 20 fino a 40 t/h per ogni 4 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 40.950) .	»	9.660
con potenzialità di oltre 40 t/h, per ogni 20 t/h in più o frazione, in aggiunta a lire 89.250	»	20.700

1.2. Locomobili agricole (5)	»	6.260

1.3. Generatori a riscaldamento elettrico:

fino a 200 litri	»	4.150
oltre 200 fino a 3.000 litri	»	6.260
oltre 3.000 litri	»	11.050

2. Recipienti.

2.1. di vapore:

2.1.1. funzionanti come apparecchi singoli ad un sol corpo od a più corpi che costituiscono un unico elaboratore (6):

fino a 300 litri di capacità (7)	L.	3.450
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	5.520
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	8.000
oltre 5.000 fino a 25.000 litri	»	13.800
oltre 25.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 85.000 litri ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 13.800) . . .	»	4.790

2.1.2. a più cilindri montati sulla incastellatura della stessa macchina:

2.1.2.1. per i cilindri aventi diametro esterno fino a m. 2,50:

fino a 2 corpi	»	5.800
per ogni corpo in più	»	920

2.1.2.2. per i cilindri aventi diametro esterno superiore a m. 2,50:

per ogni cilindro	»	6.350

2.2. per gas (8), esclusi i recipienti di cui al successivo punto 2.3:

fino a 300 litri di capacità totale	L.	2.070
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	3.590
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	5.980
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	9.200
oltre 10.000 fino a 25.000 litri	»	13.350
oltre 25.000 fino a 50.000 litri	»	16.560
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 5.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 16.560)	»	3.450

2.3. destinati alla maturazione della birra e funzionanti a pressione non superiore a 1 kg/cm²:

fino a 5.000 litri	»	3.590
oltre 5.000 litri	»	10.400

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti per ogni apparecchio verificato a ciascun titolo (primo o nuovo impianto, cessione, verifica straordinaria regolamentare) e valgono per una o due verifiche regolamentari (visita interna, prova idraulica, prova a caldo o di funzionamento) se eseguite nella stessa giornata.

Se nella stessa giornata vengono eseguite tutte e tre le verifiche regolamentari, la relativa tariffa maggiorata del 25 % si applica una sola volta.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta due giornate, i contributi dovuti per le operazioni eseguite nella seconda giornata sono ridotti del 20 %.

Se l'esecuzione delle verifiche comporta più di due giornate, alle operazioni eseguite in ciascuna delle giornate successive alla seconda si applicano i contributi a tempo previsti dalla tariffa V della presente tabella.

Nel caso che la verifica, richiesta o preannunciata, non possa essere eseguita o portata a termine per fatto dell'utente, si applica per ogni sopralluogo la presente tariffa.

Se nel corso del suddetto sopralluogo dovevano essere sottoposti a verifica più apparecchi, la tariffa di cui al comma precedente si applica soltanto per l'apparecchio di maggiore superficie, potenzialità o capacità.

Se i cilindri di cui al punto 2.1.2. sono sottoposti a visita interna e prova idraulica prima di essere montati sull'incastellatura, gli stessi sono da considerare singoli recipienti di vapore.

Per gli apparecchi che abbiano già subito, nello stesso anno, le verifiche regolamentari periodiche contemplate nella tabella *B*, tariffa I o che siano stati dichiarati inattivi, ma che debbano successivamente subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, quest'ultima si applica in cumulo rispettivamente con la tariffa I o II della tabella *B*.

Per gli apparecchi attivi non ancora visitati nello stesso anno e che debbano subire le verifiche contemplate nella presente tariffa, si applica soltanto questa, restando esclusa, sempre per l'anno, l'applicazione della tariffa I della tabella *B*.

Per gli apparecchi di cui alla nota al punto 2.2 della tariffa I della presente tabella, sono a carico dell'utente *solo* i contributi per la prova a caldo o di funzionamento.

Ove trattasi di verifica di primo impianto ad apparecchio proveniente dall'estero non provvisto dei documenti di collaudo dell'A.N.C.C., o di apparecchio di ignota provenienza o mancante dei documenti prescritti dal regolamento, sono applicate sia la tariffa I sia la tariffa II della presente tabella, a compenso delle maggiori prestazioni che sono date dall'Associazione.

La presente tariffa si applica anche per gli apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari.

Per gli apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, ecc.) si applica invece la presente tariffa maggiorata del 50 %.

Qualora si verifichino le condizioni previste dal terzo capoverso della presente tariffa, i contributi a tempo della tariffa V sono maggiorati del 50 %.

Per i contenitori esterni degli impianti nucleari sono dovuti i contributi stabiliti dal punto 3, della tabella *F*.

---

(1) Articoli 46 a 50, 60, comma 1°, 61 a 66 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Le verifiche e prove di cessione si eseguono quando la cessione comporti il trasloco dell'apparecchio.

Sono considerate verifiche e prove straordinarie regolamentari le verifiche e prove effettuate oltre quelle di normale scadenza, in dipendenza di speciali condizioni dell'apparecchio quali:

a) le visite di apparecchi che abbiano subito uno dei restauri indicati all'art. 60, lettera *c)* del regolamento;

b) le visite di riattivazione di apparecchi;

c) le visite intese a controllare l'osservanza di prescrizioni fatte dall'Associazione con prefissione di termine;

d) le visite ad apparecchi che abbiano avuto un cambiamento d'uso, cioè di utilizzazione tecnologica che non comporti il trasloco dell'apparecchio;

e) le visite ad apparecchio proveniente dall'estero, prima della sua messa in funzione;

f) le visite richieste a qualsiasi titolo dall'utente;

g) la prova idraulica, oltre quella di scadenza decennale, la cui necessità sia riconosciuta dall'Associazione.

(3) Per superficie riscaldata si intende quella definita dall'art. 15 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore nè di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia, va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore vaporizzante.

Quando si tratti di caldaie valutate per la loro potenzialità anzichè per la superficie riscaldata, quest'ultima, agli effetti della tariffa, si ottiene dividendo per 40 la cifra che rappresenta la potenzialità normale oraria di vapore, espressa in chilogrammi.

(4) La produzione di vapore per m² di superficie riscaldata e per ora si ottiene dividendo la potenzialità (a carico normale) in kg. del generatore per la superficie in m² del generatore stesso.

(5) Per locomobili agricole, agli effetti della presente tariffa, si intendono le sole locomobili utilizzate in aziende agricole.

(6) *Sono assimilati ai recipienti di vapore:* i desurriscaldatori, gli scaricatori e separatori di condense, i disoliatori, i barilotti ricevitori e distributori di vapore, gli alimentatori automatici, che siano soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312, nonchè i preriscaldatori di nafta o gli economizzatori nettamente distinti dai generatori cui servono od a servizio di più caldaie.

(7) Per capacità di un recipiente si intende la sua capienza, se chiuso, o quella che può occupare la materia da elaborare sommata con quella del fluido che la riscalda, se aperto.

(8) Sono assimilati a questa categoria: i recipienti facenti parte di impianti frigoriferi; i recipienti per la produzione di acque gassate; gli apparecchi per acetilene di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1935; i barilotti ricevitori o distributori di gas; i recipienti intermediari di motrici o compressori, gli estintori di incendi che sono soggetti a controllo in forza del regio decreto 4 giugno 1942, n. 1312.

TARIFFA III

Visite per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso (1)

Per gli apparecchi che subiscano una visita per l'accertamento di demolizione o di modificazione d'uso, è dovuto il seguente contributo:

per ogni verifica . . . . L. 790

---

(1) Art. 46, lettera *g)* e 73 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA IV

Visite e prove di recipienti per il trasporto, su via ordinaria e con mezzi privati, di gas compressi, liquefatti o disciolti (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

1. *Recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti* (bombole e bidoni).

1.1. Verifiche e prove per il rilascio del certificato di approvazione (visite di costruzione) **o del certificato di revisione (visite di revisione):**

1.1.1. bombole e bidoni fino a 5 litri di capacità per ogni recipiente . . . . L. 30
1.1.2. oltre 5 fino a 80 litri di capacità:
1.1.2.1. bombole:
per i primi 100 recipienti di una partita e per ogni recipiente . » 140
dal 101° recipiente di una partita e per ogni recipiente . . . . . » 90
1.1.2.2. bidoni (2):
per i primi 500 recipienti di una partita e per ogni recipiente . . » 80
dal 501 recipiente di una partita e per ogni recipiente . » 55
1.1.3. bombole e bidoni oltre 80 fino a 200 litri di capacità, per ogni recipiente . . . . . » 650
1.1.4. bombole e bidoni oltre 200 fino a 500 litri di capacità, per ogni recipiente . . » 1.850
1.1.5 bombole e bidoni oltre 500 fino a 800 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 3.680
1.1.6. bombole e bidoni oltre 800 fino a 1.500 litri di capacità, per ogni recipiente . . . » 6.170
1.1.7. bombole e bidoni oltre 1.500 fino a 5.000 litri di capacità, per ogni recipiente . » 8.560
1.1.8. bombole e bidoni oltre 5.000 fino a 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . » 13.160
1.1.9. bombole e bidoni oltre 10.000 litri di capacità, per ogni recipiente . . » 18.860

Per i recipienti di cui ai punti 1.1.3.; 1.1.4.; 1.1.5. del medesimo tipo, presentati insieme all'approvazione e verificati nella stessa giornata, i contributi sono ridotti come di seguito indicato:
dall'11° al 30° recipiente: riduzione del 50 %;
dal 31° recipiente in poi: riduzione del 75 %.

2. Prove di scoppio e prove meccaniche relative ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:
per ogni prova di scoppio L. 2.760
per ogni serie di prove meccaniche . . » 5.520

3. Contribuzione minima per i sopralluoghi relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per ogni sopralluogo effettuato presso una ditta per le verifiche e prove di cui ai precedenti punti 1. e 2., per visite di accertamento, per prove e indagini speciali (quali prove di elasticità, endoscopiche, magnetoscopiche, ecc.), è dovuta la contribuzione minima di seguito indicata:
per un tempo fino a 2 ore . . . . L. 4.830
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . . » 9.660
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . . » 19.320
per un tempo oltre 8 ore . . » 28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . » 38.650

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio da verificare.

4. Esame dei progetti relativi ai recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti.

Per l'esame del progetto del prototipo di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, di capacità superiore a 80 litri, sono dovuti i seguenti contributi:
per capacità oltre 80 fino a 200 litri . . . L. 700
per capacità oltre 200 fino a 800 litri . » 1.380
per capacità oltre 800 fino a 1.500 litri . » 4.150
per capacità oltre 1.500 litri . » 6.900

5. Bidoni per ossigeno terapeutico, recipienti trasportabili per acqua gassata - verifiche di approvazione o di revisione:
per ogni recipiente fino al 4° . L. 650
per ogni recipiente in più, oltre i primi 4, purchè la verifica abbia potuto eseguirsi nella stessa giornata . » 280

(1) Art. 44, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

(2) Per « partita » deve intendersi il numero complessivo dei bidoni presentati all'approvazione e verificati nel corso della stessa giornata lavorativa, indipendentemente dai turni di lavoro e dal numero dei tecnici che effettuano le operazioni di collaudo.

TARIFFA V

Prove ed indagini varie

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti.

Per le verifiche e prove sui materiali (quali: prelievo dei provini, esecuzione di punzonature, assistenza alle prove meccaniche, esami magnetoscopici, esame con liquidi penetranti, indagini con sistema ad ultrasuoni con apparecchiatura fornita dall'utente):
per le verifiche e prove sui tubi;
per le verifiche e prove sulle valvole;
per le verifiche, prove ed indagini su saldature (quali: qualifica del procedimento di saldatura, qualifica dei saldatori, prove su talloni di saldatura, indagini non distruttive);
per le verifiche, prove ed indagini su compensatori di dilatazione;
per i rilievi sperimentali di sollecitazione su membrature effettuati con metodi estensimetrici;
per le verifiche e prove su valvole di sicurezza, ai fini della determinazione del coefficiente « c » per il calcolo della superficie di sfogo;
sono dovuti i contributi appresso stabiliti:
per un tempo fino a 2 ore . . . . . L. 4.830
per un tempo oltre 2 fino a 4 ore . . . » 9.660
per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 19.320
per un tempo oltre 8 ore . . . . . » 28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 38.650

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio ed il luogo ove vengono effettuate le operazioni, nonchè quello necessario per l'esame della pratica, per la predisposizione dei documenti e per la redazione dei rapporti.

Per le indagini non distruttive sui materiali, con sistema ad ultrasuoni, eseguito con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati limitatamente alle prestazioni di un solo operatore.

Per i rilievi sperimentali di sollecitazione su membrature — effettuati con metodi estensimetrici — eseguiti con apparecchiatura fornita dall'Associazione, i contributi di cui sopra sono raddoppiati limitatamente alle prestazioni di un solo operatore.

Se nello stesso sopralluogo il tecnico dell'Associazione esegue più operazioni per conto di diverse ditte, gli importi da addebitare sono ripartiti proporzionalmente al tempo impiegato.

La presente tariffa si applica anche per le verifiche e prove di cui sopra nonchè per le verifiche e prove di costruzione eseguite, a richiesta, all'estero.

La presente tariffa si applica, inoltre, per le verifiche e prove di costruzione eseguite ad apparecchi a pressione destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, ecc.) o di contenitori esterni di impianti nucleari.

Nel caso che le prove od i collaudi, richiesti o preannunciati, non possono essere eseguiti o portati a termine per fatto della ditta committente, per ogni sopralluogo viene addebitato il rimborso del trattamento di missione dovuto al tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

(1) Art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824; regio decreto 4 giugno 1942, articolo unico, ultimo comma.

TARIFFA VI

Bolli di prova, libretti matricolari, dichiarazioni di esonero, certificati di approvazione, libretti delle prove e verifiche, estratto regolamentare degli obblighi dei conduttori di generatori di vapore, avvisi di pagamento, esame dei progetti (1).

1. Bolli, libretti, dichiarazioni e certificati.
1.1. per ogni bollo di prova . . . . . . L. 420
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni bollo di prova:
per le prime 10 bombole . . . . . » 420
dalla 11ª in poi . . . . » 230

1.2. per il rilascio di ogni libretto matricolare di apparecchi a pressione	L.	1.380
1.3. per il rilascio di ogni libretto matricolare di bombola fissa	»	920
per i recipienti costituiti da una serie di bombole, per ogni libretto matricolare di bombola fissa:		
per le prime 10 bombole	»	920
dalla 11ª in poi	»	560
1.4. per il rilascio di ogni scheda di apparecchi esonerabili	»	920
1.5. per ogni libretto di continuazione	»	700
1.6. per ogni dichiarazione di esonero dalla sorveglianza prevenzionistica (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo)	»	830
1.7. per il rilascio di ogni libretto delle prove e verifiche di recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità superiore a 1.500 litri	»	1.380
1.8. per il rilascio dei certificati di approvazione e di revisione dei recipienti per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti di capacità fino a 1.000 litri:		
per certificato singolo	»	45
per certificati plurimi	»	460
1.9. per ogni esemplare dell'estratto a stampa degli obblighi regolamentari dei conduttori di generatori di vapore	»	700

Per il rilascio di duplicati di certificazioni, si applicano i contributi relativi al rilascio della corrispondente certificazione originale.

Le spese postali per l'invio degli attestati e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Esame progetti.

Per l'esame dei progetti relativi alla costruzione di apparecchi a pressione sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Generatori e macchine da caffè:

2.1.1. con produzione di vapore a carico normale fino a 100 t/h:		
fino a 1 m² e macchine da caffè	L.	1.380
oltre 1 fino a 10 m²	»	2.760
oltre 10 fino a 50 m²	»	4.790
oltre 50 fino a 100 m²	»	8.280
oltre 100 fino a 500 m²	»	16.560
oltre 500 fino a 1000 m²	»	27.150
oltre 1000 m², per ogni 500 m² in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 27.150)	»	6.900
2.1.2. con produzione di vapore a carico normale superiore a 100 t/h:		
oltre 100 fino a 150 t/h	»	110.400
oltre 150 t/h, per ogni 50 t/h in più o frazione, in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 110.400)	»	13.800

2.2. Recipienti a pressione di vapore o di gas, esclusi quelli adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti:		
fino a 300 litri di capacità	»	830
oltre 300 fino a 1.000 litri	»	1.380
oltre 1.000 fino a 2.000 litri	»	2.760
oltre 2.000 fino a 5.000 litri	»	4.150
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	6.900
oltre 10.000 fino a 50.000 litri	»	11.050
oltre 50.000 litri, per ogni 10.000 litri in più o frazione, fino ad un massimo computabile di 3.000 m³ ed in aggiunta alla tariffa della classe precedente (L. 11.050)	»	2.760

La tariffa di cui al punto 2. è applicata per l'esame di progetti semplici; per l'esame di progetti complessi, invece, essa è raddoppiata.

La tariffa di cui al punto 2. è ugualmente raddoppiata quando trattasi di progetti di apparecchi destinati a far parte di circuiti attivi di impianti nucleari.

I contributi di cui al punto 2. sono dovuti una sola volta quando il progetto esaminato debba valere per la costruzione di più apparecchi.

Per l'esame di un progetto di una membratura di apparecchio a pressione, è applicata la tariffa in base alla superficie di riscaldamento se la membratura è esposta all'azione di gas caldi; in caso contrario si applica la tariffa in base alla capacità della membratura.

Qualora vengano presentate all'approvazione, contemporaneamente al progetto, altri progetti di varianti allo stesso apparecchio che non comportino nuovi calcoli di verifica della stabilità, i contributi di cui al punto 2. si applicano una sola volta per la versione che presenti la maggiore superficie di riscaldamento o produzione di vapore o capacità.

(1) Articoli 5 a 9, 33, 44, 54, 67 a 72 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

TABELLA *D*

Quote annue per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA UNICA

Per ogni impianto termico preso in consegna, attivo o di riserva (anche se di fatto non funzionante), sottoposto a sorveglianza, è dovuta la seguente quota annua:

1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	2.490
oltre 25 fino a 100 t/h	»	4.970
oltre 100 t/h	»	9.850
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	19.320
3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	1.380
oltre 5.000 kW	»	4.150
4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW	»	9.660
5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari	»	2.070
6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera	»	7.550
7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno	»	4.790
8. per ogni impianto di riscaldamento	»	2.760

Nulla è dovuto per gli impianti dichiarati inattivi.

(1) Art. 24, lettera *b*) dello statuto approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339, art. 107, comma 4°, art. 108, comma 2°, 3°, 4°, del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

TABELLA *E*

Proventi per il servizio di controllo sulla combustione (1)

TARIFFA I

Prima verifica e presa in consegna dell'apparecchio od impianto di combustione Visita per cessione

1. per ogni generatore di vapore:		
fino a 25 t/h	L.	4.790
oltre 25 fino a 100 t/h	»	10.120
oltre 100 t/h	»	19.320
2. per ogni generatore di vapore installato in centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW	»	38.180
3. per ogni motrice fissa:		
fino a 5.000 kW	»	4.790
oltre 5.000 kW	»	9.660

4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . L. 19.320
5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 9.660
6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . . » 19.320
7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . » 14.720
8. per ogni impianto di riscaldamento . . . » 4.790

I contributi stabiliti dalla presente tariffa sono dovuti anche per ogni apparecchio od impianto di combustione che sia stato oggetto di visita per cessione.

Se l'apparecchio od impianto ha subito nello stesso anno tanto la visita di prima verifica e presa in consegna, quanto la visita di cessione, sono dovuti due volte i contributi di cui sopra, salvo che le due visite siano state effettuate nello stesso sopralluogo, nel qual caso il contributo è dovuto una sola volta.

Se l'apparecchio od impianto, all'atto della presa in consegna, è denunciato dal consortista quale permanentemente inattivo, i contributi sopra stabiliti sono ridotti del 50 %, salvo l'obbligo del consortista medesimo di corrispondere l'integrazione per l'intero contributo nel caso che l'apparecchio od impianto venga successivamente riattivato.

L'applicazione della presente tariffa esclude, per l'anno in corso, quella della tabella *D*, tariffa unica.

(1) Art. 4, lettera *b*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 86 a 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.

TARIFFA II

Indagini e prove obbligatorie per il controllo della combustione (1)

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato delle indagini e prove, nonchè il rimborso delle spese per trasporto di strumenti.

Per le indagini e prove obbligatorie di controllo termico eseguite su un apparecchio od impianto di combustione, è dovuto:

1. per un tempo fino a 8 ore . . . . . L. 19.320
   per un tempo oltre 8 ore . . . . . » 28.980
   per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 38.650
2. per analisi del combustibile (2) . . . . » 6.900

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo, va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi l'apparecchio soggetto ad indagine.

La presente tariffa si applica anche per i sopralluoghi effettuati dai tecnici dell'Associazione per la predisposizione delle indagini e prove, nonchè per le indagini e prove preliminari.

I contributi di cui al punto 1, sono maggiorati del 50 % quando si tratti di lavoro eseguito in giorni festivi.

I contributi di cui ai punti 1 e 2, sono inoltre maggiorati del 50 % quando si tratti di prove di collaudo, cioè di verifica delle garanzie promesse dal costruttore e dall'installatore dell'impianto termico.

Per le relazioni delle indagini e prove effettuate, per l'elaborazione dei dati e per le calcolazioni, sono dovute, oltre al rimborso delle spese vive per riproduzione di documenti e disegni, L. 19.320 per ogni giornata di lavoro necessaria a ciascun tecnico.

(1) Articoli 93 e 100 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, modificati con regio decreto 27 marzo 1930, n. 441.

(2) Le analisi del combustibile saranno addebitate quando, per la compilazione della relazione delle prove, occorra l'analisi immediata del combustibile impiegato nelle prove stesse e degli eventuali residui solidi della combustione. Qualora occorresse, per prove speciali, anche l'analisi elementare del combustibile, l'addebito sarà raddoppiato.

TARIFFA III

Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero - Avvisi di pagamento - Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici (1).

1. Documenti matricolari - Dichiarazioni di esonero.
   Sono dovuti i seguenti contributi:
   per ogni documento matricolare . . . . L. 1.380
   per ogni documento matricolare di continuazione . . . . » 700
   per ogni dichiarazione di esonero dal controllo termico (oltre il rimborso della prescritta marca da bollo) . . . . » 830

Le spese postali per l'invio dei documenti e degli avvisi di pagamento sono a carico del destinatario.

2. Istruttorie ed autorizzazioni dei progetti di impianti termici di nuova installazione, di modifiche o trasformazione.
   Sono dovuti i seguenti contributi:

2.1. Per ogni progetto . . . . L. 13.800

2.2. Per ogni unità termica non esonerabile prevista nel progetto:

2.2.1. per ogni generatore di vapore:
fino a 25 t/h . . . . » 6.900
oltre 25 fino a 100 t/h . . . . . . » 13.800
oltre 100 t/h . . . . » 27.150

2.2.2. per ogni generatore di vapore per centrali termoelettriche, facente parte di un gruppo di potenza superiore a 25.000 kW . . . . . . » 54.280

2.2.3. per ogni motrice fissa::
fino a 5.000 kW . . . . » 6.900
oltre 5.000 kW . . . . » 13.800

2.2.4. per ogni gruppo turboalternatore di potenza superiore a 25.000 kW . . . . » 54.280

2.2.5. per ogni forno da calce, laterizi, materiali refrattari . . . . » 13.800

2.2.6. per ogni forno da vetro, ceramica, cemento, siderurgico o metallurgico, da cokeria o da officina gas, per industria chimica o petrolifera . . » 34.500

2.2.7. per ogni gassogeno separato o per ogni altro tipo di forno . . . . » 27.150

(1) Articoli 15 e 18 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; articoli 81 a 85, 101 e 103 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1041.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

TABELLA *F*

Apparecchi a pressione facenti parte di impianti nucleari

TARIFFA UNICA

Quote annue per il servizio di prevenzione contro gli infortuni

1. Apparecchi a pressione inseriti in circuiti non attivi degli impianti nucleari: si applicano, in relazione al tipo ed alla capacità di ciascun apparecchio, le tariffe corrispondenti previste dalla tabella *B*, tariffa I.
2. Apparecchi a pressione inseriti nei circuiti attivi degli impianti nucleari (contenitori del reattore, scambiatori di calore generatori di vapore, etc.): si applica, in relazione al tipo dell'apparecchio, la tariffa corrispondente prevista dalla tabella *B*, tariffa I, maggiorata del 50 %.
3. Per le visite ai contenitori esterni degli impianti nucleari, sono dovuti i contributi di seguito indicati:
   per un tempo fino a 4 ore . . . . . L. 9.660
   per un tempo oltre 4 fino a 8 ore . . . » 19.320
   per un tempo oltre 8 ore . . . . . . » 28.980
   per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore . . . . » 38.650

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove vengono effettuate le operazioni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

TABELLA *G*

Proventi per le prove o verifiche sulle autobotti, autocisterne ed affini (1)

TARIFFA UNICA

Oltre ai contributi stabiliti dalla presente tariffa, è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico incaricato del sopralluogo, nonchè il rimborso delle spese eventuali per il trasporto di strumenti.

1. Verifica presso i costruttori (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); prima verifica di revisione presso l'utente (visita del recipiente, verifica degli accessori, prove di ermeticità); verifica annuale di revisione presso l'utente (prove di ermeticità).

Per ogni autobotte, autocisterna ed affini sono dovuti, per ciascuna verifica, i seguenti contributi:

fino a 1.000 litri di capacità totale	L.	2.070
oltre 1.000 fino a 5.000 litri	»	3.180
oltre 5.000 fino a 10.000 litri	»	4.600
oltre 10.000 fino a 15.000 litri	»	6.900
oltre 15.000 litri	»	8.930

2. Rilascio del libretto matricolare . . . . . » 1.380

Nel caso che le prove o verifiche richieste per autobotti, autocisterne ed affini non possano essere eseguite o portate a termine per fatto della ditta richiedente, per ogni sopralluogo è dovuto il rimborso del trattamento di missione per il tecnico incaricato del sopralluogo stesso.

(1) Norme di sicurezza per il trasporto di olii minerali decreto ministeriale 31 luglio 1934, articoli 77 e 78.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

TABELLA *H*

Proventi per attività speciali facoltative (1)

TARIFFA UNICA

Verifiche, prove, servizi e prestazioni speciali

1. Prove di rendimento, di consumo e di determinazione di potenza su unità termiche di qualsiasi specie.

Sono dovuti i contributi ed i rimborsi previsti dalla tariffa II della tabella *E*, salvo quanto qui di seguito indicato:

per le analisi del combustibile si applicano le tariffe della tabella I;

per le prove di collaudo si applica una maggiorazione del 100 %.

2. Presa di campione di un combustibile.

Per la presa di campione di un combustibile, la quale richieda uno speciale sopralluogo, è dovuto oltre ai contributi appresso stabiliti, il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese eventuali per trasporto di strumenti:

per un tempo fino a 4 ore	L.	9.660
per un tempo oltre 4 fino ad 8 ore	»	19.320
per un tempo oltre 8 ore	»	28.980
per prestazioni che comportano una missione continuativa di più di una giornata, per ogni 24 ore	»	38.650

Nel caso di sopralluoghi eseguiti da più tecnici, il tempo totale da addebitare va determinato sommando i singoli tempi parziali di ciascun operatore.

Nel computo del tempo va considerato quello occorrente all'operatore per il viaggio di andata e ritorno fra la sua sede di ufficio e il luogo ove trovasi il campione da prelevare.

I contributi di cui sopra si devono intendere al netto delle spese per manovalanza, eventuale affitto dei locali, fornitura di sacchetti o barattoli etc.

3. Verifiche e prove extra-regolamentari - Verifiche e prove ad apparecchi totalmente esonerati.

Per ogni apparecchio a pressione totalmente esonerato, per il quale il consortista richieda all'Associazione, assumendone impegno per almeno un triennio, di sottoporlo annualmente ad una visita interna o ad una prova a caldo, il consortista è tenuto a corrispondere la quota annua relativa stabilita dalla tabella *B* della tariffa I.

4. Altre verifiche e prove extra regolamentari.

Per ogni altra verifica o prova richiesta dal consortista oltre a quelle regolamentari, si applicano le tariffe (quote, contributi ed eventuali rimborsi di spesa) stabilite dalle precedenti tabelle per le verifiche e prove regolamentari, maggiorate del 50 %.

5 Nolo .

Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche: per ogni giornata	L.	420
Nolo di una pompa per l'esecuzione di prove idrauliche ad alta pressione di bombole o recipienti analoghi: per ogni giornata	»	830

Oltre alle quote suddette, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto dell'apparecchio.

Il pagamento delle somme di cui sopra è dovuto anche se la prova non abbia avuto luogo per fatto della ditta interessata.

(1) Art. 4, lettera *c*), del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331; art. 25 e 27 dello statuto dell'A.N.C.C., approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

TABELLA *I*

Operazioni e prove del laboratorio chimico e del laboratorio fisico

Per ognuna delle operazioni e prove contemplate dalle seguenti tariffe sono dovuti i contributi qui di seguito stabiliti.

TARIFFA I

Operazioni del laboratorio chimico

1. Analisi combustibili solidi.

Preparazione del campione per l'analisi	L.	740
Granulometria ad un dato crivello o setaccio	»	740
Umidità	»	1.380
Ceneri	»	1.380
Materie volatili	»	1.570
Zolfo totale	»	3.590
Zolfo combustibile	»	2.760
Carbonio	»	8.000
Idrogeno	»	8.000
Carbonio e idrogeno	»	10.580
Azoto	»	4.150
Potere calorifero Mahler, superiore	»	3.500
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	13.800
Indice di libero rigonfiamento	»	2.760
Analisi immediata e comune:		
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso	»	4.790
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore	»	7.460
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale	»	10.580
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più potere calorifico superiore e zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	19.320

Voce		Importo
preparazione campione, umidità, ceneri, materie volatili, carbonio fisso più indice di libero rigonfiamento	L.	6.450
Dilatometro:		
solo valori percentuali	»	8.280
con diagramma	»	8.930
Fusibilità delle ceneri, rammollimento, fusione, fluidificazione, con riproduzione fotografica dell'intero processo:		
in atmosfera ossidante	»	16.560
in atmosfera riducente	»	20.700
Distillazione a bassa temperatura in storta Fischer con indicazione delle rese in: acqua totale; acqua di piroscissione; catrame; semicoke; gas	»	11.050
Acidi umici	»	11.050
Cere + Resine	»	9.660
Potere igroscopico	»	11.050
Indice di polverizzazione (Indice Hardgrove)	»	11.050

2. Analisi combustibili liquidi e lubrificanti.

Voce		Importo
Peso specifico (con arcometro)	L.	740
Acqua	»	1.660
Sostanze estranee	»	1.660
Viscosità Engler ad una data temperatura	»	1.290
Viscosità cinematica ad una data temperatura	»	1.660
Punto di infiammabilità	»	1.660
Temperatura di accensione	»	1.660
Acidità organica	»	1.660
Acidità minerale	»	460
Alcalinità	»	460
Punto di scorrimento	»	1.380
Ceneri	»	1.660
Zolfo totale	»	3.590
Carbonio	»	8.000
Idrogeno	»	8.000
Carbonio e idrogeno	»	10.580
Residuo carbonioso Conradson	»	2.120
Numero di cetano (calcolato)	»	4.150
Potere calorifero Mahler, superiore	»	3.500
Potere calorifero Mahler, inferiore	»	13.800
Analisi immediata e comune:		
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico	»	6.450
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale	»	10.120
acqua, densità, viscosità Engler, potere calorifico più zolfo totale più carbonio, idrogeno (analisi elementare) e p.c.i.	»	17.950
Distillazione	»	3.040
Asfalto duro	»	3.500
Prova di alterabilità degli olii lubrificanti	»	4.150
Punto di anilina	»	4.150
Indice Diesel	»	4.790

3. Analisi combustibili gassosi.

Voce		Importo
Determinazione del titolo in:		
anidride carbonica	L.	2.120
ossigeno	»	2.120
idrogeno	»	6.260
azoto	»	2.760
Analisi tecnica con determinazione di: anidride carbonica, idrocarburi non saturi, ossigeno, ossido di carbonio, idrogeno, metano, idrocarburi superiori (tutti come etano): e inoltre (calcolati dall'analisi): peso specifico, densità, potere calorifico superiore e inferiore	»	6.900
Densità (Schilling)	»	2.760
Potere calorifico superiore e inferiore, determinato con calorimetro Junkers	»	4.150

4. Analisi acque industriali.

Voce		Importo
Analisi tecnica:		
acque naturali (brute) o di caldaia: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; carbonatica (temporanea) o acarbonatica (permanente); durezza calcica e magnesiaca; alcalinità totale, alla fenoftaleina (p) e al metilarancio (m); cloruri; solfati; fosfati; ferro; silice; allumina: per ogni campione	L.	4.790
acque depurate o di condensa: pH; solidi totali disciolti; durezza totale; cloruri, solfati, fosfati, silice: per ogni campione	»	2.120
le analisi di cui ai due precedenti punti complessivamente per i 4 campioni di acque (brute, di caldaia, depurate e di condensa)	L.	11.050
Sostanze sospese	»	2.120
Solidi totali disciolti	»	1.380
Residuo fisso a 150 e 180° C	»	2.760
Durezza:		
totale	»	1.380
permanente	»	1.380
temporanea	»	2.760
da calcio	»	1.380
da magnesio	»	1.380
Alcalinità totale	»	1.380
Alcalinità fenoftaleina (p) e metilarancio (m)	»	2.120
Calce	»	2.760
Magnesia	»	2.760
Silice	»	2.760
Solfati	»	2.760
Cloruri	»	2.760
Fosfati	»	2.760
Ferro	»	2.760
Allumina	»	2.760
Ossigeno	»	2.760
Anidride carbonica:		
libera	»	2.120
semicombinata	»	2.760
Sostanze organiche (indice di permanganato)	»	2.120
pH	»	740
Conducibilità	»	740

5. Analisi incrostazioni di caldaie.

Voce		Importo
Preparazione del campione per l'analisi	L.	1.380
Umidità	»	1.380
Perdita alla calcinazione	»	1.380
Silice	»	2.760
Ferro	»	2.760
Allumina	»	2.760
Calcio	»	2.760
Magnesio	»	2.760
Rame	»	2.760
Fosfati	»	2.760
Cloruri	»	2.760
Solfati	»	2.760
Carbonati	»	2.760

6 Analisi materiali refrattari.

Voce		Importo
Preparazione del campione per l'analisi	L.	2.120
Umidità	»	2.120
Perdita alla calcinazione	»	2.120
Silice	»	2.760
Ferro	»	2.760
Allumina	»	2.760
Titanio	»	2.760
Calce	»	2.760
Magnesia	»	2.760

7. Analisi acciai.

Voce		Importo
Preparazione del campione per l'analisi	L.	2.120
Carbonio totale	»	3.500
Zolfo	»	2.760
Fosforo	»	2.760
Silicio	»	2.760
Manganese	»	2.760
Crómo	»	2.760
Nichel	»	2.760
Molibdeno	»	4.150
Tungsteno	»	4.150
Cobalto	»	5.520
Vanadio	»	4.150
Rame	»	2.760

Per analisi di materiali non ferrosi od altre determinazioni non in elenco, le tariffe dovranno essere concordate preventivamente con l'A.N.C.C.

TARIFFA II

Operazioni e prove del laboratorio fisico

(Centro termotecnico sperimentale)

1. Prove ed esami sui materiali metallici.

Taglio alla sega su lamiera per la preparazione di provette, per ogni taglio:

Voce		Importo
fino a 10 mm di spessore	L.	560
oltre 10 fino a 15 mm di spessore	»	700
oltre 15 fino a 20 mm di spessore	»	790

oltre 20 fino a 25 mm di spessore	L.	1.020
oltre 25 fino a 30 mm di spessore	»	1.200
oltre 30 fino a 35 mm di spessore	»	1.380
oltre 35 fino a 40 mm di spessore	»	1.570
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	1.750
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	»	2.030
oltre 60 fino a 80 mm di spessore	»	2.400
oltre 80 fino a 100 mm di spessore	»	2.760
oltre 100 mm di spessore	»	3.320
Confezione di una provetta di trazione piatta:		
fino a 10 mm di spessore	»	2.120
oltre 10 fino a 20 mm di spessore	»	2.400
oltre 20 fino a 30 mm di spessore	»	2.670
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	»	2.950
oltre 40 fino a 50 mm di spessore	»	3.220
Confezione di un provetta di trazione cilindrica a teste liscie	»	2.760
Confezione di una provetta di trazione con attacchi speciali a vite per prove a caldo	»	4.510
Confezione di una provetta di trazione speciale con attacchi a vite e risalti, per prove a caldo e di viscosità	»	5.520
Confezione di una provetta di resilienza	»	1.380
Confezione di una provetta di piega	»	740
Confezione di una provetta di schiacciamento	»	740

2 Prove meccaniche.

Prova di trazione a temperatura ordinaria (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	L.	2.210
Prova di trazione a temperatura ordinaria (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2 % a mezzo di estensimetro)	»	3.590
Prova di resilienza	»	740
Prova di piegamento	»	1.110
Prova di schiacciamento	»	1.110
Prova di piegamento su provetta riscaldata a 650° C e raffreddata in acqua a 28° C	»	1.660
Prova di durezza Brinell o Rockwell	»	740
Prova di imbutitura su lamierini (fino a 4 mm di spessore)	»	1.290
Prova di trazione rapida a caldo (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	8.280
Prova di trazione rapida a caldo (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2 % a mezzo di estensimetro)	»	10.580
Prova di trazione a temperatura inferiore alla ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (snervamento, rottura, allungamento, strizione)	»	8.280
Prova di trazione a temperatura inferiore alla ordinaria e fino alla temperatura dell'azoto liquido (con determinazione del limite di elasticità convenzionale 0,2% a mezzo di estensimetro)	»	10.580
Prova di resilienza a temperatura inferiore alla ordinaria (fino alla temperatura dell'azoto liquido)	»	2.760
Prova di controllo del limite di scorrimento viscoso	»	24.850
Determinazione del limite di scorrimento viscoso (con l'esecuzione di tre prove)	»	62.560

3. Esami vari.

Preparazione di campioni per l'esame microscopico e macroscopico	L.	2.120
Esame microscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	5.520
Esame microscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	6.900
Esame macroscopico di metalli ferrosi (descrizione)	»	6.260
Esame macroscopico di metalli ferrosi (con fotografia)	»	7.550
Fotografia diretta (una copia)	»	2.760
per ogni copia in più	»	830
Analisi spettrografica qualitativa	»	8.930
Analisi spettrografica quantitativa, per ogni elemento	»	5.520
Ricottura o normalizzazione	»	4.790
Trattamento termico (temperatura e rinvenimento)	»	6.260
Indagine strutturale con raggi Rontgen (Debye Sheerrer) per ogni indagine	»	8.280

4. Operazioni di taratura.

Taratura delle coppie termoelettriche con il sistema di confronto con coppia campione:		
per ogni punto	L.	1.110
con il sistema di metalli fusi (per coppia campione) per ogni punto	»	4.150
Taratura dei manometri e vacuometri di precisione:		
manometri - taratura su 5 punti:		
per pressioni fino a 25 kg/cm²	»	1.570
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	2.030
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	2.300
vacuometri	»	1.570
Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria:		
manometri - taratura su 4 punti.		
per pressioni fino a 20 kg/cm²	»	830
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	1.290
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	1.570
vacuometri	»	830
Taratura dei piccoli manometri per alte pressioni (come quelli montati sui recipienti di gas compressi):		
per pressioni fino a 150 kg/cm²	»	510
per pressioni oltre i 150 kg/cm²	»	790
Taratura dei manometri montati su recipienti a vapore o piccoli generatori di vapore (con pressioni fino a 5 kg/cm²), non menzionati precedentemente	»	510
Taratura dei manometri e vacuometri dell'industria presentati alla verifica dai fabbricanti, in numero non inferiore a 5 per ogni tipo:		
manometri:		
per pressioni fino a 5 kg/cm²	»	420
per pressioni fino a 20 kg/cm²	»	510
per pressioni fino a 50 kg/cm²	»	740
per pressioni oltre 50 kg/cm²	»	1.110
vacuometri	»	510
Taratura dei piccoli manometri (come quelli da applicarsi sui recipienti per gas compressi):		
per pressioni fino a 150 kg/cm²	»	420
per presioni oltre 150 kg/cm²	»	510

5 Radiografie su materiali metallici.

Eseguite presso il Centro sperimentale, per ogni radiografia:		
fino a 20 mm di spessore	L.	2.760
oltre 20 fino 30 mm di spessore	»	3.040
oltre 30 fino a 40 mm di spessore	»	3.500
oltre 40 fino 50 mm di spessore	»	3.870
oltre 50 fino a 60 mm di spessore	»	4.150

Eseguite presso terzi:

Oltre ai contributi appresso stabiliti è dovuto il rimborso del trattamento di missione, per ogni tecnico, nonchè il rimborso delle spese per il trasporto e per l'assicurazione degli strumenti.

Per la prima giornata:		
fino a 4 ore lavorative (n. 2 operatori)	L.	19.320
oltre 4 fino ad 8 ore lavorative (n. 2 operatori)	»	38.650
per ogni ora di lavoro in più, oltre le 8 (numero 2 operatori)	»	5.520
Per le successive giornate:		
per l'intera giornata di 8 ore lavorative (numero 2 operatori)	»	31.280
per frazioni di giornata non superiori alle 8 ore lavorative (n. 2 operatori) per ogni ora	»	4.150
per ogni ora in più di lavoro oltre le 8 (n. 2 operatori)	»	5.520

Nel computo del tempo va considerato anche quello necessario al montaggio e smontaggio delle apparecchiature.

Va, inoltre, rimborsato a parte il costo del materiale sensibile e dei prodotti chimici necessari, in ragione di L. 460 per ogni pellicola radiografica.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

(3556)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1967.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno), con deliberazione in data 19 febbraio 1967, ha chiesto, ai sensi dell'art. 57, lettera *c*) del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa ad amministrazione straordinaria;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57, lettera *c*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1967

Il Ministro: COLOMBO

(4301)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1967.

Nomina di due membri della Deputazione della Borsa-merci di Verona per l'anno 1967.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1967 concernente la nomina dei membri della Deputazione della Borsa-merci di Verona per il 1967;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Decreta:

Sono nominati, quale rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in seno alla Deputazione della Borsa-merci di Verona, i seguenti membri effettivi:

Fedrigoni dott. Renzo e Perticarà dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(4032)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1967.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLIX Salone internazionale dell'automobile », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLIX Salone internazionale dell'automobile », che avrà luogo a Torino dal 1° al 12 novembre 1967, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3909)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « Le Phenix »:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso.

Roma, addì 7 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3908)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano:

Tariffa n. 33, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo (sostituisce il decreto ministeriale 31 dicembre 1912).

Roma, addì 7 aprile 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(3907)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1967.

Determinazione dei coefficienti di revisione delle retribuzioni e delle pensioni dei dirigenti di aziende industriali, ai sensi dell'art. 25 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, contenente le norme per la determinazione dei coefficienti di revisione delle retribuzioni, ai fini del calcolo delle pensioni spettanti ai dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1963, con il quale è stata disposta la seconda applicazione del menzionato art. 25 del regolamento n. 914 del 1955;

Viste le variazioni intervenute nel periodo 1954-1966 nel numero indice nazionale del costo della vita, calcolato per ciascun anno dall'Istituto centrale di statistica;

Vista la relazione tecnica prodotta il 24 febbraio 1967 dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione dello Istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni su cui va computata la media per determinare la base delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ai propri iscritti sono revisionate mediante applicazione dei seguenti coefficienti di maggiorazione:

sulle retribuzioni dell'anno 1954: 54 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1955: 50 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1956: 43 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1957: 40 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1958: 34 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1959: 34 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1960: 31 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1961: 27 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1962: 20 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1963: 13 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1964: 6 %;
sulle retribuzioni dell'anno 1965: 2 %.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, le pensioni poste a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in corso di godimento alla stessa data, sono revisionate mediante applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: BOSCO

(3932)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 5 del 17 novembre 1958, con la quale l'Amministrazione provinciale di Chieti ha riconosciuto fra l'altro che la provincializzazione della strada Villa Tucci-Colle di Tollo potrà essere accolta in base all'art. 4, lettera *d*), non appena i lavori di costruzione saranno stati ultimati;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 ottobre 1959, n. 2034;

Vista la nota n. 13259 del 15 ottobre 1965, con la quale l'Ufficio del genio civile ha comunicato che i lavori sono stati ultimati e che la strada in parola è regolarmente aperta al traffico;

Ritenuto che la strada suddetta può pertanto essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada: « Villa Tucci-Colle di Tollo » è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(3933)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima e della seconda cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma sono vacanti la prima e la seconda cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4297)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento degli organi amministrativi del Consorzio agrario provinciale di Perugia e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale, addì 4 aprile 1967, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci del Consorzio agrario provinciale di Perugia, eletti dall'assemblea dei soci, sono sciolti ed il dott. Ferdinando Vitale è nominato commissario governativo del Consorzio stesso fino al 30 aprile 1968, con i poteri del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e con quelli per l'approvazione del bilancio 1966.

(3886)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Butera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Butera (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.727.801, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4006)

Autorizzazione al comune di Nissoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Nissoria (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.816.124 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4020)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 551.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4016)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.087.190 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3998)

Autorizzazione al comune di Firmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Firmo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.704.320 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3999)

Autorizzazione al comune di Dipignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Dipignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.366.965 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4000)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.494.874 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4001)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Campana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.090.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4002)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4011)

Autorizzazione al comune di Fandachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Fandachelli Fantina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.265.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4012)

Autorizzazione al comune di Bianchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Bianchi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.640.564 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4004)

Autorizzazione al comune di Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Amantea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.200.505 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4005)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.720.460 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4003)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Ghilarza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.660.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 4.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero d'iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Consolidato 3,50 % (1906)	882528 (nuda proprietà)	Mensa arcivescovile di Napoli *Annotazione*: Proviene dalla iscrizione n. 842813 di L. 34.300 c. n. Annullata per smarrimento del relativo certificato di nuda proprietà e dalla riunione di tale iscrizione con nominali L. 700 di assegni provvisori al portatore e, come quello n. 842813, è vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Cimino Giovanni nato a Napoli il 15 novembre 1884, domic. in Napoli	35.000 —
Id.	569509 (nuda proprietà)	Figli nascituri da De Simone Salvatore fu Vincenzo per due sesti; figli nascituri da De Simone Francesco fu Vincenzo per due sesti; Menna Oderisio di Onorato, minore sotto la patria potestà del padre; figli nascituri da De Simone Carmela fu Vincenzo, moglie di Menna Onorato per un sesto; Consiglio Marina di Arturo, minore sotto la patria potestà del padre e figli nascituri da De Simone Elena fu Vincenzo, moglie di Consiglio Arturo, per un sesto, domic. in Napoli, tutti quali eredi indivisi di Vincenzo De Simone *Annotazione*: l'usufrutto della presente rendita spetta (loro vita durante), congiuntamente ai signori De Simone Salvatore, Francesco, Carmela, moglie di Menna Onorato, ed Elena, moglie di Consiglio Arturo, fratelli e sorelle fu Vincenzo, domic. a Napoli, con la condizione che l'usufrutto stesso non potrà alienarsi o vincolarsi durante la vita di Rossi Romano Adelaide fu Francesco, vedova di De Simone Vincenzo, in conformità dell'atto in data 19 dicembre 1908, rogato Delli Ponti, notaio in Napoli, giusta la dichiarazione n. 11 emessa il giorno 8 gennaio 1909 presso l'Intendenza di finanza di Napoli	44.900 —

Roma, addì 8 aprile 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(3920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 76

Corso dei cambi del 19 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,63	624,50	624,55	624,505	624,52	624,63	624,51	624,505	624,63	625,52
$ Can.	577,10	577,20	577,25	577,25	577,05	577,12	577,21	577,25	577,12	577,10
Fr. Sv.	144,42	144,46	144,47	144,475	144,45	144,42	144,475	144,475	144,42	144,46
Kr. D.	90,44	90,42	90,46	90,4550	90,40	90,42	90,43	90,4550	90,42	90,42
Kr. N.	87,41	87,40	87,40	87,42	87,40	87,41	87,415	87,42	87,41	87,41
Kr. Sv.	121,18	121,23	121,22	121,245	121,20	121,18	121,2425	121,245	121,18	121,18
Fol.	172,88	172,85	172,93	172,88	172,90	172,87	172,87	172,88	172,87	172,85
Fr. B.	12,57	12,57	12,5730	12,5725	12,57	12,57	12,573	12,5725	12,57	12,57
Franco francese	126,32	126,26	126,27	126,28	126,27	126,28	126,28	126,28	126,28	126,26
Lst.	1748,45	1748,90	1749,20	1748,90	1749 —	1748,30	1749 —	1748,90	1748,30	1748,80
Dm. occ.	157,22	157,23	157,25	157,235	157,23	157,23	157,24	157,235	157,23	157,23
Scell. Austr.	24,18	24,17	24,1650	24,1670	24,15	24,17	24,165	24,1670	24,17	24,175
Escudo Port.	21,80	21,80	21,8050	21,80	21,80	21,80	21,8125	21,80	21,80	21,80
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,415	10,42	10,41	10,4125	10,415	10,41	10,41

Media dei titoli del 19 aprile 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,507
1 Dollaro canadese	577,23
1 Franco svizzero	144,475
1 Corona danese	90,442
1 Corona norvegese	87,417
1 Corona svedese	121,244
1 Fiorino olandese	172,875
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	126,28
1 Lira sterlina	1748,95
1 Marco germanico	157,237
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,806
1 Peseta Sp.	10,414

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3080 in data 5 aprile 1967 il sig. Dante Doni è stato confermato nella carica di vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Rovigo.

(3894)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caggiano (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 3 aprile 1967, che dispone lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano - società cooperativa a responsabilità illimitata - con sede in Caggiano (Salerno), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Cesare Pasca è nominato commissario straordinario ed i signori avv. notaio Carlo Sarno, dott. Rosario Patrizio Isoldi e dott. Luigi Coronato sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Caggiano - società cooperativa a responsabilità illimitata - con sede in Caggiano (Salerno), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1967

Il Governatore: CARLI

(4302)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori per la specializzazione in floricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutati il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori, per la specializzazione in floricoltura.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale degli affari generali, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 24 febbraio 1953, n. 142 e nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per gli orfani e le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per servizio cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precedà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio, non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità agli articoli 314 e 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso e di quella degli idonei, i candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno dimostrare l'eventuale possesso di titoli di precedenza nella nomina e di quelli di preferenza, per i casi di parità di merito, facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università ed i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsista negli Istituti di sperimentazione agraria o presso gli Osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato, secondo il caso, dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto o dell'Osservatorio. I predetti candidati sono esonerati dal presentare detto documento, qualora i dati relativi ai servizi prestati risultino dai certificati inviati in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli;

b) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione dell'Ufficio provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra oppure il mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'ufficio centrale dell'ente pubblico al cui servizio hanno contratto l'invalidità; gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione; gli invalidi del lavoro attestazione della Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà esser di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal Distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

i) i figli degli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli degli invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) le vedove di guerra: l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione di guerra;

m) le vedove di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio;

n) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: attestazione della Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti addì 7 marzo 1967
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 223.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Fisiologia vegetale applicata alla floricoltura;

2) Tecnica delle colture floricole in pien'aria e in ambiente protetto (serre fisse, serre provvisorie, serre riscaldate, ecc.); in piena terra, in cassoni, in vasi, ecc.;

3) Miglioramento genetico delle piante floricole.

Prova pratica:

1) Riconoscimento delle specie floricole;

2) Operazioni diverse: preparazione terricci, invasatura, preparazione talee, innesti, semina, cimatura, potatura, sbottonatura, ecc.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte. Metodologia sperimentale.

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3199)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a centocinquanta cattedre di materie tecniche del tipo commerciale negli Istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193;

Visto l'art. 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esame a centocinquanta cattedre di materie tecniche del tipo commerciale negli Istituti professionali di Stato per il commercio, alberghieri e femminili.

Al suddetto concorso possono partecipare gli insegnanti già appartenenti ai soppressi ruoli dei professori di materie tecniche commerciali nelle scuole di avviamento professionale, collocati nel ruolo transitorio ordinario previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, numero 2064 — ivi compresi gli insegnanti delle stesse materie nominati in ruolo ai sensi dell'art. 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831 — che abbiano prestato servizio presso istituti tecnici, istituti professionali o scuole tecniche nell'anno scolastico 1964-65 o 1965-66 con qualifica non inferiore a «valente» e che siano in possesso delle seguenti abilitazioni: G IV - Cl. XI - F 1 e Cl. XII.

Art. 2.

La domanda di ammissione, redatta in carta legale, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione ge-

nerale per l'istruzione professionale, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, a pena di esclusione dal concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, l'istituto o la scuola presso cui presta servizio, la residenza e l'indirizzo; egli deve, inoltre, dichiarare:

1) la laurea (o le lauree) o il titolo di studio ad essa equiparato, di cui è in possesso (specificando la data e l'Università o Istituto presso cui il titolo è stato conseguito);

2) l'abilitazione o titolo abilitante valido per l'ammissione al concorso (indicando gli estremi del decreto ministeriale con cui furono indetti i relativi esami);

3) il servizio d'insegnamento prestato negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, e le qualifiche riportate in ciascuno dei predetti anni;

4) gli eventuali titoli di precedenza nel caso di parità di merito, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successive integrazioni.

La domanda deve, infine, recare la data e la firma del candidato, nonchè il visto del preside dell'istituto o scuola presso cui il candidato stesso presta servizio.

Art. 3.

La prova di esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti all'insegnamento delle discipline cui si riferiscono le cattedre messe a concorso, secondo i programmi vigenti.

Il risultato dell'esame si esprime con una classificazione in decimi; la prova si intende superata qualora il candidato consegua una votazione di almeno sei decimi.

Art. 4.

I candidati che avranno superato la prova di esame saranno inclusi in un'unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla votazione conseguita nell'esame stesso. Nel caso di parità di punteggio, i candidati saranno collocati secondo l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 5.

Nel termine perentorio di giorni venti a partire da quello in cui avranno sostenuto la prova di esame, i candidati che l'abbiano superata debbono presentare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione professionale, i documenti che diano titolo alla preferenza nei casi di parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di cui al precedente art. 4 sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati, con lettera raccomandata, a far pervenire al Ministero, nel termine di giorni trenta dalla data della lettera stessa, a pena di decadenza, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione:

1) certificato comprovante il possesso dell'abilitazione all'insegnamento;

2) copia dello stato matricolare rilasciata dal competente provveditore agli studi;

3) certificato rilasciato dal competente capo d'Istituto, comprovante che il candidato è in attività di servizio di ruolo;

4) certificato rilasciato dal competente capo d'Istituto (che potrà essere contestuale a quello previsto dal precedente n. 3) nel caso di candidati in servizio nello stesso istituto in cui hanno insegnato nei due anni scolastici precedenti) da cui risulti il servizio d'insegnamento prestato negli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, *con l'indicazione delle qualifiche conseguite in ciascuno dei predetti anni scolastici.*

Art. 6.

I candidati inclusi nella graduatoria di cui al precedente art. 4, compresi entro il numero delle cattedre messe a concorso, saranno dichiarati vincitori del concorso e assunti nei ruoli dei professori degli Istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data dell'approvazione della graduatoria.

Art. 7.

Per la costituzione della Commissione esaminatrice e per quanto non è previsto dal presente decreto saranno applicate le norme generali vigenti in materia di concorsi a cattedre.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 febbraio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1967
Registro n. 27 *Pubblica istruzione, foglio n.* 208

(4048)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a sei posti di aiuto assistente in prova (ex coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 17 ottobre 1966, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 26 e 27 maggio 1967, con inizio alle ore 8.

(4049)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le prove scritte del concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159, del 30 giugno 1966, avranno luogo in Roma, presso i locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 17, 18 e 19 maggio 1967, con inizio alle ore 8.

(4279)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Diario delle prove pratiche d'esame del concorso a ottanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove pratiche d'esame del concorso a ottanta posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 1297(11)P.I.a.3 del 21 settembre 1965, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, il giorno 3 giugno 1967.

(3922)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.